

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4631 del 04/09/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società Agricola La Selva S.S. per impianto destinato ad attività di lavorazione e di vendita carni bovine, sito in Comune di Monterenzio (BO), Via Cà Dei Masi n. 4
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4847 del 04/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Società Agricola La Selva S.S.** per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e di vendita carni bovine, sito in Comune di Monterenzio (BO), Via Cà Dei Masi n. 4.

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla Società Agricola La Selva S.S. (C.F. 02826831204 e P.I. 02826831204) per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e vendita carni bovine, sito in Comune di Monterenzio (BO), Via Cà Dei Masi n. 4, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.

5. Obbliga la **Società Agricola La Selva S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La Società Agricola La Selva S.S. (C.F. 02826831204 e P.I. 02826831204) con sede legale ed l'impianto sito in Comune di Monterenzio (BO), Via Cà Dei Masi n. 4, ha presentato, nella persona di Marco Monari in qualità di Procuratore Speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 16/12/2016 (Prot. n. 13285) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, con propria nota Prot. n. 13789 del 29/12/2016 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/12/2016 al PGB0/2016/24772 e confluito nella **Pratica SINADOC 2558/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Comune di Monterenzio, con propria nota Prot. n. 163 del 10/01/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10/01/2017 al PGB0/2017/312, ha trasmesso nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - SAC di Bologna con nota PGB0/2017/994 del 18/01/2017 ha richiesto al ST di Bologna - Distretto di Montagna e all'Unità Gestione Demanio Idrico di esprimere pareri interni/nulla osta di competenza nell'ambito dell'AUA in merito ai titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

---

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- L'ARPAE-ST di Bologna - Distretto di Montagna, alla data odierna in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostative ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE di Bologna - Unità Gestione Demanio Idrico, alla data odierna in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostative ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Servizio Territoriale di Bologna e l'Unità Gestione Demanio Idrico, in regime di silenzio-assenso, non hanno evidenziato motivazioni ostative in merito allo scarico in acque superficiali, ed acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>7</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 04/09/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni  
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
 Stefano Stagni<sup>8</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>7</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>8</sup> Firma apportata ai sensi:  
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
 della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto Società Agricola La Selva S.S. - LAVORAZIONE E VENDITA CARNI BOVINE  
Comune Imola (BO), Via Bergullo 57/A**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche “per legge” in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al Paragrafo III del Punto 2.3 della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.**

#### **Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (Rio Sassuno) classificato come scarico di “acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per legge”, costituite dall’unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge provenienti dall’attività di lavorazione e di vendita carni bovine e di acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici connessi all’attività.

Le acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per legge provenienti dall’attività di lavorazione e di vendita carni bovine sono preventivamente trattate mediante degrassatore da 5 A.E. prima di essere trattate, assieme alle acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici connessi all’attività, mediante filtro percolatore aerobico da 5 A.E. e, successivamente, da fossa Imhoff secondaria da 5 A.E.: a valle della fossa Imhoff secondaria, prima dello scarico, è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Le acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici connessi all’attività sono preventivamente trattate mediante fossa Imhoff primaria da 5 A.E. prima di essere trattate, assieme alle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per legge, mediante filtro percolatore aerobico da 5 A.E. e, successivamente, da fossa Imhoff secondaria da 5 A.E.: a valle della fossa Imhoff secondaria, prima dello scarico, è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

#### **Prescrizioni**

1. Ai fini della validità dell’AUA, **entro il 31/12/2017**, il Titolare dello scarico deve:
  - a) adeguare il sistema di trattamento delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dall’attività di lavorazione e di vendita carni bovine, convogliando i reflui in uscita dal degrassatore a monte del fossa Imhoff primaria, anziché direttamente al filtro batterico aerobico;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

- b) trasmettere ad ARPAE-SAC di Bologna la documentazione attestante l'ottemperanza alla precedente prescrizione costruttiva;
  - c) trasmettere ad ARPAE-SAC di Bologna una planimetria digitale aggiornata nella quale dovranno essere chiaramente indicate tutte le reti fognarie presenti (industriali, civili, meteoriche, ecc...), i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti (fosse Imhoff, degrassatori, filtro batterico anaerobico) e il pozzetto di ispezione e prelievo.
2. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto di quanto previsto alle prescrizioni di cui al precedente punto 1 e nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.
  3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
  4. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
  5. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
  6. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i. e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
    - a) le fosse Imhoff siano dotate di idonee tubazioni di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
    - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
    - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
    - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
    - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge (degrassatore, fosse Imhoff e filtro batterico aerobico) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

- f) al fine di garantire l'efficienza depurativa del filtro batterico aerobico si dovrà procedere al controlavaggio del filtro (con frequenza almeno annuale) e alla sostituzione del materiale filtrante (quando necessario);
  - g) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
  - h) le acque meteoriche, raccolte da rete dedicata, siano smaltite a cielo aperto utilizzando fossi e scoline che garantiscano il regolare deflusso delle acque a valle;
  - i) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata nel rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e la gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (p.e. fertilizzanti e/o antiparassitari) sia conforme al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di evitare l'immissione in corpo idrico superficiale di acque reflue provenienti dalle fasi di lavorazione o di acque meteoriche di dilavamento contaminate dalla presenza di eventuali reflui/prodotti di lavorazione o di acque reflue provenienti da sversamenti accidentali;
  - j) siano effettuati periodici interventi di manutenzione al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
  - k) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità Competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
10. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore con riferimento alla richiesta di concessione presentata al Servizio Tecnico di Bacino Reno in data 28/10/2008 e s.m.i.

11. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

-----

Pratica Sinadoc 2558/2017

Documento redatto in data 04/09/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**